TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1 - Denominazione

La Fondazione EFFETTO ARTE, opera senza fine di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia. Nasce per volontà di Sandro Serradifalco a seguito denominato Fondatore.

II Fondatore

Sandro Serradifalco

(Palermo, 12 febbraio 1978), editore, critico e saggista, muove i primi passi nel mondo dell'arte nella doppia veste di pittore e gallerista. L'esperienza vissuta all'interno dei meccanismi di entrambe le barricate gli permette di occuparsi con rara sensibilità dell'immagine degli artisti, attraverso la creazione di eventi di importante caratura nazionale ed estera. Nel 2002 fonda il Centro Diffusione Arte, casa editrice che ben presto s'impone nello scenario editoriale di settore. Dal 2004 ad oggi sono migliaia gli artisti che hanno esposto nelle mostre da lui ideate e realizzate nelle città di tutto il mondo.Dal 2003 al 2012 dirige il periodico d'arte e cultura Boè, dando vita ad ulteriori prodotti editoriali di successo, quali "Avanguardie Artistiche" e "Grandi Maestri". Nel 2010 è cofondatore insieme a Paolo Levi del periodico Effetto Arte. Nel 2013 e nel 2015 dirige la Biennale Internazionale di Palermo con Vittorio Sgarbi e Paolo Levi. Nel 2015 il Festival d'arte e cultura "L'Isola che C'è" con Vittorio Sgarbi, Paolo Levi, Red Ronnie, Dolce Nera e ulteriori artisti. Dal 2018 è direttore del periodico d'arte ART NOW. Nel 2019 contribuisce alla realizzazione dell'Annuario d'Arte Internazionale "Artisti", con testi di Vittorio Sgarbi, Luca Beatrice, Angelo Crespi, Philippe Daverio, Paolo Levi, distribuito da Mondadori Store.

Il fondatore nomina i primi amministratori contestualmente all'atto di fondazione.

Art. 2 – Sede e durata

La Fondazione ha sede a Palermo e ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale: ha lo scopo di tutelare il patrimonio artistico in suo possesso (dipinti, sculture e altri elaborati donati da vari artisti negli anni, già facenti parte la Collezione Serradifalco) di realizzare e sostenere manifestazioni artistiche, culturali ed espositive, promuovendo ed avvalendosi delle opportune forme collaborative con altri Enti ed Istituzioni al fine di realiz-

zare iniziative comuni in varie sedi. Di assegnare annualmente borse di studio e inserire periodicamente l'operato di alcuni giovani in progetti editoriali ed espositivi autofinanziati dalle elargizioni raccolte.

La Fondazione opera sul territorio nazionale ed estero, può istituire sedi delegate e sedi estere nel rispetto della legge vigente. L'attività della Fondazione potrà svolgersi in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, con la Regione, con gli Enti locali. Persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione artistica culturale, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei settori – di seguito complessivamente denominati "settori rilevanti" – della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali.

Art. 4 – Operatività

Nella definizione del programma di attività, la Fondazione dovrà attenersi ai criteri della obiettiva rilevanza culturale e dell'economicità di gestione delle iniziative adottate, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti.

La fondazione, al fine di conseguire il proprio scopo provvede a:

- realizzare manifestazioni culturali, artistiche, selezionando artisti italiani ed esteri.
- Organizzare incontri, convegni, mostre, manifestazioni, seminari, corsi di studio e di educazione e attività e servizi fruibili ad essi connessi, tra cui catalogazione e relative applicazioni informatiche per la costruzione di basi di dati ed immagini.
- Effettuare, commissionare, stampare, editare, effettuare e diffondere ricerche, studi, pubblicazioni cartacee e audiovisive e quanto altro;
- Istituire borse di studio;
- Attribuire premi di riconoscimento per insignire personalità che si siano distinte nella vita pubblica; nel settore artistico culturale.
- Partecipare ad altre fondazioni e associazioni, italiane ed estere, aventi scopi similari.
- Promuovere contatti e collaborazioni con tutti i soggetti interessati alle proprie iniziative.
- Svolgere attività editoriali pubblicando libri, cataloghi d'arte ed atti di convegni.
- Effettuare pubblicità, marketing, merchandising.

Per il raggiungimento del proprio scopo la fondazione potrà, ancora:

- a) organizzare e gestire strutture di lettura, esposizioni editoriali, di opere d'arte, nonché di prodotti dell'artigianato ivi compresa la vendita dei prodotti e delle opere esposte senza fini di lucro e per il reperimento di fondi;
- b) la fondazione può usufruire di finanziamenti e di contributi erogati da parte di enti pubblici e privati, associazioni, da singole persone, compresi lasciti testamentari e donazioni, può stipulare convenzioni con enti pubblici italiani e stranieri.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito da numero sedici opere d'arte della propria collezione personale del fondatore, cui è attribuito il valore di Euro 85.400,00 (ottantacinquemilaquatrocento/00), come risulta dalla relazione di stima effettuata dal Professore Angelo Crespi, Direttore Scientifico di Valore Italia, Consigliere di Amministrazione del Piccolo Teatro di Milano, dell'Adi Museo del Design di Milano e Vice Presidente del Museo di arte Contemporanea e Moderna Maga di Gallarate in data 24 marzo 2022, asseverata con giuramento in pari data innanzi al Notaio Giorgia Damiata di Gela con verbale avente repertorio n. 2133, quale perizia, previa lettura datane, al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di: erogazioni liberali e contributi raccolti in occasione di eventi o progetti editoriali pervenuti dagli artisti coinvolti secondo attività di autofinanziamento, donazioni da privati, enti o associazioni mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

Il fondo di gestione sarà costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla
 Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità della gestione in modo da conservarne il valore e da ottenerne una adeguata redditività.

Art. 6 - Destinazione del reddito

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, compensi delle cariche sociali nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta;
- b) oneri fiscali;
- c) altre finalità previste dal presente statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti
- d) riserve facoltativi previsti dallo
- e) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi.

TITOLO SECONDO

Esercizio finanziario - Organi

Art. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Art. 8 – Organi

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario del Consiglio;
- il Collegio dei Revisori;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

I componenti degli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 9b) – Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

Art. 10) - Consiglio DI AMMINISTRAZIONE

è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione il fondatore, che ne nomina i primi membri al momento dell'atto. Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

Art. 11) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed

entro il mese di Maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti,
 le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione.
- i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite e rispettivo compenso per lo svolgimento delle rispettive attività.

Art. 12) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per esaminare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi della Fondazione: in caso di necessità i bilanci potranno essere approvati entro il 30 giugno. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione la ritengano necessario. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima con l'indicazione dell'ordina del giorno.

L'Assemblea viene convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè in

Italia da Presidente, ovvero, nei casi di indisponibilità di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione dal Consigliere Delegato. La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di posta elettronica con messaggio di risposta per i soci che ne siano forniti. I verbali della riunioni saranno redatti in apposito libro tenuto da un segretario nominato dalla stessa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Art. 13) - Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il segretario può essere uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero persona esterna a quest'ultimo. Ha il compito specifico di dare attuazione ed esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, di supportare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella redazione e conservazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, nonchè alla tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio annuo.

Art. 14) - Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione contabile della Fondazione è affidata al Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente e da due componenti effettivi, nominati dal CDA. Ciascun revisore può essere nominato senza limiti di tempo ovvero a tempo determinato. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur non avendo diritto di voto.

Art. 15) – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da esperti e nominati dal Consiglio di Amministrazione e nel numero stabilito da quest'ultimo. Esso elegge nel suo seno il Presidente. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica di membro del Comitato Tecnico—Scientifico è compatibile con le altre cariche e, in particolare, con la carica di

membro del Consiglio di Amministrazione. La nomina a membro del Comitato Tecnico-Scientifico deve essere, in questo ultimo caso, assunta con l'astensione dell'interessato. Il Comitato si riunisce presso la Sede sociale o altro luogo idoneo indicato dal Presidente su convocazione dello stesso Presidente tramite raccomandata A/R, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata ovvero tramite telefax ed e-mail, inoltrati almeno 8 (otto) giorni prima della data stessa. In caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita equale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione. La convocazione deve indicare luogo e ora della riunione e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. É ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano di diritto i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità dei voti, decisivo è il voto del Presidente del Comitato. Il Comitato Tecnico-Scientifico: identifica e propone al Consiglio di Amministrazione programmi di lavoro e ricerca; segue lo sviluppo dei progetti stessi; elabora i programmi di convegni, mostre, corsi, seminari e simili; esamina preventivamente, con parere vincolante, gli elaborati destinati alla pubblicazione o alla divulgazione in genere ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione che coinvolgono il nome della Fondazione; assiste e offre consulenza al Comitato Direttivo in ordine ad ogni questione tecnico-scientifica afferente gli interessi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno portare alla sua attenzione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente ma in modo coordinato.

Art. 16) - Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono raccolti in ordine cronologico.

Articolo 17) – Retribuzioni delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali (a eccezione dei membri del comitato scientifico) hanno diritto al compenso per lo svolgimento della propria attività, come determinato dal Consiglio di Amministrazione. Chi è investito di una carica sociale prevista dal presente Statuto ha oltresì diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi affidati.

Art. 18) - Durata, scioglimento, liquidazione

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. La Fondazione si scioglie con deli-

bera del Consiglio di Amministrazione: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. La Fondazione si scioglie altresì nel caso previsto nel precedente art. 6. Nel caso di scioglimento, il patrimonio di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso si addivenisse, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato all'assegnazione di borse di studio e o formazione, al finanziamento di attività culturali o scientifiche con erogazione di Fondi a finalità vincolata, o a Fondazioni o altri enti non profit aventi medesime finalità.

Art.19)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.